Sentenza n. 24330/2013 pubbl. il 03/12/2013
RG n. 67562/2011
Repert. n. 22205/2013 del 04/12/2013
Registrato il: 25/06/2014 n.28968/2014 importo 168,00

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE VIII CIVILE

nella persona del Giudice, dott.ssa Antonella Di Tullio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 67562 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2011, vertente

TRA

C[redacted] S.n.c. di R[redacted] F[redacted] & C., partita IVA [redacted], in persona del legale rappresentante [redacted], elettivamente domiciliata in Roma, Via [redacted], scala 8, presso lo studio dell'Avv. [redacted], che la rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. [redacted], come da procura a margine del ricorso per riassunzione del procedimento instaurato con atto di citazione in opposizione

OPPONENTE

CONTRO

E[redacted] S.p.a. in fallimento, c.f. [redacted], in persona del curatore fallimentare A[redacted] d[redacted], elettivamente domiciliato in Roma, Via Carlo Mirabello, 17, presso lo studio degli Avv. Ti Fulvio Zardo, Giobbe Zardo e Roberta Neri, che lo rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, come da procura in calce al ricorso per riassunzione passivo notificato

OPPOSTO

OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI:come da verbale dell'udienza del 3.12.2012

Fatto e diritto

Con atto di citazione notificato in data 15.11.2011 la C[redacted] S.n.c. di [redacted] & C. conveniva in giudizio la E[redacted] S.p.a. opponendo il decreto ingiuntivo n. 15302/2011, notificato l' 8.10.2011, con il quale le era stato ingiunto il pagamento della somma di euro 8.566,35 (oltre interessi e spese legali), in forza del contratto di sconto commerciale, con cui, a fronte dello sconto anticipato di euro 18.000,00 sul consumo futuro di caffè, la [redacted] di R[redacted] F[redacted] & C. si era impegnata ad acquistare dalla E[redacted] S.p.a. un quantitativo minimo di caffè pari a Kg 5.600,00 annui, al prezzo normalmente praticato da costei, con lo sconto annuale di euro 0,70 al Kg, contabilizzato a deconto dell'importo anticipato.

L'opposta ingiungeva il pagamento di euro 7.816,40 a titolo di restituzione della parte dello sconto anticipato corrispondente al quantitativo di caffè non acquistato, ed euro 749,95 per il mancato pagamento delle fatture n. 2053 del 31/03/2009 e n. 2145 del 16/04/2010 emesse dalla ricorrente.

L'opponente eccepiva in via preliminare l'incompetenza per territorio del giudice adito ritenendo competente il Tribunale di Sala Consilina e, nel merito, deduceva l'infondatezza del credito oggetto del decreto ingiuntivo opposto, allegando di aver ritirato il quantitativo di caffè contrattualmente convenuto; questi, inoltre, eccepiva l'estinzione dell'obbligazione e la prescrizione presuntiva ex art. 2955, comma 5, c.c.

All'udienza del 18.04.2012 il giudizio veniva interrotto per l'intervenuto fallimento della società opposta.

Riassunto il giudizio con ricorso dell'opponente, si costituiva l'[redacted] S.p.a. in fallimento, contestando integralmente l'opposizione, eccependo in via pregiudiziale l'estinzione del giudizio di opposizione, per tardività della riassunzione del processo e chiedendone il rigetto nel merito.

Con ordinanza del 22.1.2013 il giudice, constatata la tempestività della riassunzione del giudizio e l'infondatezza delle eccezioni preliminari sollevate dalla parte opponente, dichiarava il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo.

Il Giudice fissava per la discussione orale ai sensi dell'articolo 281 sexies c.p.c. l'udienza del 3.12.2013, all'esito della quale la causa veniva riservata in decisione.

L'opposizione della C[redacted]. S.n.c. di R[redacted] F[redacted] & C. è infondata e non merita accoglimento.

Giova preliminarmente osservare, a conferma dell'ordinanza del 22.1.2013, che l'eccezione preliminare di incompetenza del Tribunale di Roma è infondata in virtù dell'articolo 10 del contratto(all. 1 del fascicolo monitorio) con il quale le parti hanno pattuito quale foro esclusivamente competente per le azioni promosse dalla Es[redacted] quello di Roma, non potendosi interpretare in altro modo la locuzione "del quale la cliente riconosce la competenza sua insindacabile scelta".

Prive di rilievo sono le deduzioni e le eccezioni sollevate dalla parte opponente nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, relative alla nullità della clausola di deroga alla competenza territoriale in quanto vessatoria; infatti in conformità agli articoli 1341 e 1342 c.c., la clausola risulta approvata dalla società opponente specificamente per iscritto.

Parimenti si ritengono efficaci le clausole n. 3, relativa all'impegno di acquisto di caffè in esclusiva, n. 6, sulla durata del contratto fino ad esaurimento, e la n. 9 relativa alla comunicazione della cessazione d'azienda, approvate anch'esse specificamente per iscritto.

Nel merito, si rileva che l'opposta ha provato gli atti posti a fondamento della propria domanda di ingiunzione mediante la produzione del contratto di sconto commerciale debitamente sottoscritto dall'opponente, l'assegno bancario n. 1014158422-04 di euro 18.000,00 emesso dall'E[redacted] S.p.a. in favore della C[redacted] S.n.c. (all. 2 del fascicolo monitorio), nonché le fatture n. 2053 del 31/03/2009, firmata dal destinatario per merce ricevuta e n. 2145 del 16/04/2010, (all.ti 3 e 4 del fascicolo monitorio).

A fronte della domanda dell'opposta di restituzione di euro 7.816,40, quale parte dello sconto anticipato e non utilizzato nell'acquisto di caffè e di euro 749,95 per il saldo delle predette fatture pagate parzialmente, spettava all'opponente provare l'adempimento dell'obbligo contrattualmente assunto di acquisto del quantitativo minimo del caffè e il saldo delle predette fatture, il cui mancato pagamento ha legittimamente determinato l'interruzione della fornitura.

Al contrario, la società opponente si è limitata ad affermare genericamente di aver ritirato il quantitativo minimo di caffè pattuito, senza fornire alcun riscontro probatorio al riguardo, per poi contestare approssimativamente, nella memoria ex art. 183 comma 6, n. 1, la genericità del contratto di sconto commerciale in ordine alla data da cui far decorrere il quantitativo da acquistare e alla durata del contratto, nonché la genericità dei conteggi operati dall'opposta, che non avrebbero tenuto conto dell'eventuale scostamento rispetto ai quantitativi minimi ai sensi dell'articolo 5 del contratto, senza però fornire ancora una volta elementi dettagliati a prova dell'erroneità dei predetti conteggi; giova, infine dare atto che non esiste alcun elemento documentale dal quale evincere l'effettiva restituzione della somma di 7.000 euro alla convenuta.

Per ultimo, solo nella memoria n. 183, comma 6, n. 3, ha depositato 43 fatture a dimostrazione dell'acquisto del quantitativo di caffè prescritto, ma senza un'allegazione specifica degli elementi dai quali desumere l'effettivo adempimento dell'obbligo e il pagamento del quantitativo dovuto; di tali fatture non può comunque tenersi conto in quanto tardivamente prodotte, data la perentorietà del termine di cui all'articolo 183, comma 6, n. 2 previsto per l'indicazione dei mezzi di prova e le produzioni documentali, nonchè la disponibilità da parte dell'opponente di tali documenti sin dall'inizio della causa.

Parimenti infondata è l'eccezione di estinzione dell'obbligazione e la prescrizione presuntiva ai sensi dell'articolo 2955, numero 5, operando tale prescrizione solo in ordine ai crediti dei commercianti per il prezzo delle merci vendute a chi non ne fa commercio e quindi nel caso di vendita al minuto, trovando invece applicazione nel caso di specie la prescrizione quinquennale

di cui all'articolo 2948 c.c., relativa a tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi.

Infine risulta priva di fondamento oltre che del tutto generica la richiesta, in via riconvenzionale, della società opponente di risarcimento del danno di euro 15.000,00 per l'asserito inadempimento contrattuale della società opposta.

Alla luce delle superiori considerazioni l'opposizione della C[redacted] di F[redacted]o R[redacted]& C. deve essere rigettata.

Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere liquidate come da dispositivo.

Non sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda, formulata dalla opposta, di condanna dell'opponente al risarcimento dei danni da lite temeraria ex art. 96 c.p.c., in quanto la liquidazione del danno da responsabilità processuale aggravata, ancorchè possa effettuarsi anche d'ufficio, postula, tra l'altro, che la parte istante abbia assolto all'onere di allegare (almeno) gli elementi di fatto necessari a tale liquidazione, pur equitativa, del danno lamentato (V. Cass. 17902/10); in ogni caso l'art. 96 c.p.c., comma 3 (in ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'art. 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata11) indubbiamente presuppone il requisito della mala fede o della colpa grave, non solo perché è inserito in un articolo destinato a disciplinare la responsabilità aggravata, ma anche perché agire in giudizio per far valere una pretesa che alla fine si rileva infondata non costituisce condotta di per sè rimproverabile.

Nella specie non si sussistono elementi di prova , né la parte convenuta li ha allegati, rivelatori della mala fede o colpa grave dell'opponente.

PQM

definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa :

- rigetta l'opposizione;
- condanna la C[redacted]. S.n.c. di R[redacted] F[redacted] & C., nella persona del legale rappresentante, al pagamento delle spese processuali in favore della E[redacted] S.p.a. in fallimento, che liquida nella somma di euro 1.500 euro , oltre IVA e CPA.

Roma 3 dicembre 2013

Si dà atto che della motivazione e del dispositivo che precedono è stata data lettura al termine dell'udienza alle ore 16.00 e che la presente sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione del verbale, e viene immediatamente depositata in cancelleria.

Il Giudice